

Condizioni Generali di Fornitura

I. Validità

1. Tutte le nostre forniture vengono effettuate esclusivamente alle seguenti condizioni. Condizioni diverse, incluse quelle del committente, sono vincolanti se da noi espressamente accettate per iscritto.
2. Le presenti condizioni sono integrate dalle nostre Condizioni Generali di Montaggio e di Servizi e le relative tariffe, da quelle relative all'intervento e alle prestazioni del nostro personale tecnico che sono conosciute al committente o vengono inviate a richiesta se interessano le prestazioni in questione nonché dalle norme d'interpretazione Incoterms, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto.
3. Nel quadro delle attuali relazioni commerciali queste condizioni valgono per forniture future anche quando ciò non viene espressamente concordato.
4. L'adempimento da parte nostra del contratto, per quel che attiene alle parti della fornitura soggette a normative statali di esportazione avverrà solo previo ricevimento delle necessarie autorizzazioni. Possiamo dichiarare al committente che detta autorizzazione non è necessaria per la nostra fornitura.

II. Conclusione del contratto, limiti della fornitura

1. Le nostre offerte non sono vincolanti. I limiti della nostra fornitura sono indicati nella nostra conferma d'ordine scritta. Nel caso in cui una nostra offerta venga accettata senza variazione alcuna dal committente entro il termine di validità indicato e da parte nostra non sia stata ancora emessa la conferma d'ordine, per la delimitazione della fornitura sarà ritenuta vincolante la nostra offerta. Qualsiasi accordo aggiuntivo o modifica dovrà essere confermato da noi per iscritto.
2. Lo scarico delle parti da noi fornite e il trasporto di queste ultime dal punto di scarico al luogo d'impiego spettano al committente e sono a suo carico, anche se la merce è resa in porto franco.
3. Eventuali misure di protezione, rese necessarie da particolari condizioni d'esercizio sono a cura e a carico esclusivi del committente, non essendo comprese nella nostra fornitura. Ciò vale anche quando noi provvediamo al montaggio e alla messa in opera.
4. La documentazione relativa all'offerta, quale illustrazioni, disegni, indicazioni di pesi e dimensioni, non è ritenuta vincolante, a meno che non sia espressamente denominata come tale. Sui preventivi di spesa, sulle proposte di progetto nonché sulla documentazione tecnica ci riserviamo il diritto di proprietà e quello d'autore. Detto materiale deve quindi rimanere riservato e non può essere accessibile a terzi né essere divulgato.

III. Prezzi e pagamento

1. I nostri prezzi si intendono, salvo diversi accordi, per fornitura franco fabbrica, compresa carica presso la fabbrica, imballaggio escluso. L'IVA per l'ammontare previsto dalla legge non è compresa nei prezzi. Per tutte le forniture effettuate all'interno della Comunità Europea il committente è tenuto a inviarcì prontamente il proprio numero di partita IVA completo quale prova dell'esenzione dall'IVA, ovvero entro 4 settimane dal termine di consegna previsto dal contratto. Nel caso di mancata comunicazione completa ci riserviamo la facoltà di addebitare l'importo IVA dovuto.
- In tutte le altre forniture all'estero siamo autorizzati ad addebitare l'IVA prevista per legge nel caso di mancato invio da parte del committente del certificato d'esportazione entro un mese dalla spedizione in questione.
2. Ove le parti non abbiano specificato le condizioni di pagamento (offerta /CO), il pagamento dovrà essere effettuato come indicato al successivo art. 3.
3. Salvo accordi particolari, il pagamento deve essere effettuato per contanti, senza alcuno sconto, alla sede di pagamento da noi indicata, e precisamente:
1/3 in acconto all'atto dell'ordinazione contro fattura acconto
2/3 mediante apertura di credito irrevocabile con sufficiente limitazione del termine, confermata da una banca italiana e aperta all'atto dell'ordinazione a nostro favore, contro documenti di spedizione e/o ricevuta del magazzino (in caso di ritardi nella spedizione per motivi a noi non imputabili) e contro fattura commerciale.
- Tutte le spese in relazione all'adempimento dell'obbligo di pagamento sono a carico del committente
- Luogo di pagamento: Arcore
4. Al committente non è consentito sospendere il pagamento oppure operare compensazioni a causa di una qualsiasi contestazione da noi non riconosciuta.
5. La nostra accettazione dell'ordine è fatta sulla premessa e la presunzione di solvibilità del committente. Nel caso in cui, dopo la conferma dell'ordine, la solvibilità del committente ci apparisse dubbia, a seguito di una deteriorazione sensibile della sua situazione finanziaria, ci riserviamo il diritto di sospendere la fornitura fino al pagamento dell'importo dovuto, a meno che non vengano date sufficienti garanzie.
6. I pagamenti che avvengono mediante tratta accettata dal committente oppure mediante pagherò firmato dal committente sono riconosciuti tali solo quando la cambiale è stata onorata dal trattario e noi siamo stati svincolati dall'obbligazione cambiaria.
- La nostra riserva di proprietà secondo l'art. V e successivi accordi rimarrà in essere fino a quando non saremo svincolati dall'obbligazione cambiaria. Le spese di sconto sono a carico del committente

IV. Trapasso del rischio e presa in consegna della merce

1. Il rischio trapassa al committente al momento della spedizione delle parti di fornitura. La restituzione della merce da parte del committente avviene a suo rischio e pericolo.
2. In caso di ritardata spedizione per motivi a noi non imputabili, il rischio trapassa al committente nel momento in cui la fornitura è pronta per la spedizione.
3. L'assicurazione del trasporto da partenza a destino avviene a nostra cura, se non diversamente concordato.
4. I materiali forniti, anche nel caso in cui presentino difetti di lieve entità, devono essere presi in consegna dal committente salvo restando i suoi diritti secondo l'Articolo X.
5. Sono ammesse forniture e fatturazioni parziali

V. Riservato dominio

1. La proprietà dell'oggetto della fornitura passa al committente solo con il pagamento dell'ultima rata. Il committente è tenuto all'osservanza delle particolari condizioni o prescrizioni formali alle quali la validità di riservato dominio è sottoposta nel paese di destinazione della fornitura.

2. Al committente non è consentito dare in pegno o in garanzia i beni oggetto della fornitura. In caso di pignoramento, sequestro o altri provvedimenti da parte di terzi il committente è tenuto ad informarcene tempestivamente.
3. Nel caso di inadempimento del contratto da parte del cliente, e in particolare in caso di mora, saremo autorizzati, previa diffida, a richiedere la restituzione della merce e il committente è tenuto a restituirla. L'esercizio del riservato dominio o il pignoramento da parte nostra dell'oggetto della fornitura non è considerato recesso dal contratto.
4. Ci riserviamo il diritto di assicurare l'oggetto della fornitura a spese del committente, fino al completamento del pagamento da parte dello stesso, contro furto, incendio, danni provocati dall'acqua e altri danni, nel caso in cui questi non abbia già provveduto a stipulare l'assicurazione, dandocene debita dimostrazione.

VI. Termine di consegna

1. Il termine di consegna decorre dalla data dell'invio della nostra conferma d'ordine, ma comunque non prima del ricevimento e chiarimento da parte del committente dei documenti, delle autorizzazioni e degli svincoli, che devono essere procurati dallo stesso, e comunque non prima del ricevimento dell'acconto concordato.
2. Il termine di consegna si intende osservato, se, alla scadenza dello stesso, l'oggetto della fornitura ha lasciato la fabbrica o è stata data comunicazione che il materiale è pronto per la spedizione.
3. Il termine di consegna si intende prolungato adeguatamente in caso di lotte sindacali, in particolare in caso di sciopero e serrate, nonché in caso di sopravvenienza di impedimenti non previsti, tanto presso i nostri stabilimenti quanto presso le fabbriche dei nostri fornitori, per esempio cambiamento del complesso di fornitura reso necessario dal mancato ricevimento di autorizzazioni statali, interruzioni del lavoro, embargo, ritardi nella consegna di materie prime e materiali di consumo essenziali, nella misura in cui tali impedimenti influiscono notevolmente e in modo dimostrabile sulla preparazione e sulla consegna dell'oggetto della fornitura.
- Non siamo responsabili delle circostanze sopraelencate anche se si verificano in caso di ritardo preesistente. Le date di inizio e di fine di tali impedimenti verranno, in casi importanti, da noi al più presto comunicate al committente.
4. L'osservanza del termine di consegna presuppone l'adempimento da parte del committente dei suoi obblighi contrattuali.
5. Nel caso in cui il committente non ritiri la merce alla data stabilita oppure subito dopo l'avviso di merce pronta, ci riserviamo il diritto di addebitargli i costi di custodia e magazzino che ammontano almeno allo 0,5% mensile dell'importo della fattura. Ci riserviamo altresì il diritto di richiedere un ulteriore risarcimento danni. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui il committente non abbia acceso un'apertura di credito alla scadenza stabilita.
- E' nostra facoltà tuttavia, allo scadere di un termine adeguatamente stabilito, di disporre diversamente dell'oggetto della fornitura e di fornire la merce al committente entro un termine adeguatamente prorogato.

VII. Ritardo totale o parziale del fornitore

1. Nel caso in cui al committente derivino danni a noi imputabili, in seguito a ritardi nella consegna, questi ha la facoltà di richiedere un risarcimento.
- Tale risarcimento, che deve essere richiesto per iscritto, ammonta, soltanto a partire dalla data di ricevimento della richiesta, allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo e complessivamente sino ad un massimo del 5% del valore della parte della fornitura totale che, in seguito al ritardo, non può essere utilizzata in tempo o a norma di contratto.
2. Il committente avrà il diritto di recedere dal contratto soltanto se, in caso di tardata consegna e trascorso il termine di 10 settimane a partire dal ricevimento della richiesta scritta di risarcimento secondo il comma 1 del presente articolo, avrà concesso un'adeguata proroga con l'esplicita dichiarazione che, allo scadere di tale termine non accetterà tale prestazione e noi non abbiamo osservato tale proroga. Lo stesso dicasi nel caso di ritardo parziale, a condizione che il committente dimostri che non è interessato ad adempimenti parziali.
3. Si esclude qualsiasi altro tipo di rivendicazione per ritardo totale o parziale conformemente a quanto previsto dall'Art. XI.

VIII. Impossibilità totale e parziale

1. Il committente può recedere dal contratto, se emerge in modo definitivo che esiste un'impossibilità nostra ad effettuare l'intera prestazione, per motivi a noi imputabili. In caso di impossibilità parziale, il diritto di recesso sussiste solo se può essere dimostrato che la prestazione parziale non è di alcuna utilità per il committente; inoltre il committente può pretendere un'adeguata riduzione del prezzo d'acquisto.
2. Se l'impossibilità non è imputabile a nessuno dei contraenti, abbiamo diritto di ricevere il pagamento relativo ai lavori già eseguiti.
3. Se l'impossibilità subentra quando è già in atto il ritardo nell'accettazione della merce oppure per colpa del committente, questi è tenuto a versare il corrispettivo.
4. Si esclude qualsiasi altro tipo di rivendicazione per impossibilità parziale o totale ai sensi dell'Art. XI.

IX. Collaudo

1. Se la messa in opera dei ns. prodotti viene effettuata da noi, informiamo il committente per iscritto che l'impianto è pronto per operare. Ove non diversamente specificato nell'ordinazione, i ns. prodotti sono da considerarsi collaudati 2 settimane dopo la ns. notifica qualora entro detto termine il committente non provi per iscritto difetti rilevanti.
2. Se la messa in opera dei ns. prodotti viene effettuata dal committente, il collaudo deve aver luogo secondo la tempistica accordata. Il collaudo risulta con esito positivo se tale tempistica viene superata di più di 2 settimane per ragioni non imputabili a noi.
3. Se non esiste accordo riguardo alla tempistica, i ns. prodotti sono da considerarsi collaudati 8 settimane dopo la consegna dell'ultima fornitura parziale essenziale sul luogo d'installazione.
4. Qualsiasi impiego dei ns. prodotti da parte del committente è da considerarsi come collaudo. In presenza di un difetto di minore entità il committente non può rifiutare il collaudo se riconosciamo espressamente la ns. responsabilità per l'eliminazione del difetto.

X. Responsabilità per difetti

Per difetti di fornitura, compresa la non rispondenza a caratteristiche espressamente garantite, risponderemo come segue:

1. Sostituiamo con prodotti uguali o - a nostra discrezione - ripareremo le parti che nell'arco di 6 mesi dalla loro messa in opera siano risultate inutilizzabili o la cui possibilità di impiego sia stata sensibilmente compromessa da circostanze verificatesi prima del trapasso di rischio e in particolare a causa di difetti di costruzione di materiale di cattiva qualità o di esecuzione difettosa. La denuncia dei difetti deve essere effettuata immediatamente per iscritto. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà.

Nel caso in cui la spedizione, il montaggio o la messa in opera di tali parti in sostituzione subiscano ritardi per motivi non imputabili a noi, il nostro obbligo alla sostituzione o riparazione cessa al più tardi dopo 9 mesi dal trapasso del rischio.

Per parti essenziali acquistate da terzi, la nostra responsabilità si limita alla cessione al committente dei diritti di garanzia che ci spettano nei confronti del fornitore terzo.

2. Il diritto del committente di far valere difetti di fornitura cade in prescrizione in ogni caso dopo 6 mesi a partire dalla data della denuncia e comunque non oltre la data di scadenza del periodo di garanzia.

3. È esclusa ogni nostra responsabilità per danni derivanti dalle seguenti cause: impiego inopportuno o improprio dei nostri prodotti, montaggio errato o messa in opera errata a cura del committente o a cura di terzi, normale usura, uso trascurato o errato, materiali d'esercizio o di ricambio non adatti, opere civili difettose, terreno inadatto, condizioni ambientali dannose, effetti chimici, elettrochimici oppure elettrici, a noi non noti e a noi non imputabili.

4. Il committente ci deve concedere la possibilità e il tempo necessario per poter effettuare le riparazioni e le sostituzioni di materiale da noi ritenute necessarie, in caso contrario saremo esonerati da qualsiasi responsabilità. Solo in casi urgenti in cui sia in pericolo la sicurezza e al fine di evitare danni molto più gravi, e dei quali ci dovrà essere data immediata comunicazione, il committente ha il diritto di provvedere all'eliminazione del difetto personalmente o tramite terzi e di richiederci il rimborso delle spese necessarie.

5. Quando il reclamo risulti fondato, sosterremo delle spese dirette causate dalla riparazione oppure dalla sostituzione, il costo del pezzo di ricambio e le spese di spedizione. Tutte le altre spese, come per esempio le spese per il viaggio, per il soggiorno, per smontaggio e montaggio sono a carico del committente. In ogni caso le spese complessive a nostro carico non supereranno il valore della fornitura.

In casi di una concausa dei danni con colpevolezza da parte del committente, particolarmente per inosservanza del suo obbligo di prevenire e minimizzare i danni, in seguito all'eliminazione del vizio faremo valere un diritto al risarcimento di una parte delle spese che corrisponde alla concausa del committente.

6. La garanzia per i pezzi di ricambio e per le riparazioni è di 3 mesi, ma non scade comunque prima del periodo della garanzia originariamente fissata per la merce fornita. La garanzia per eventuali difetti della merce fornita, viene prolungata della durata dell'interruzione causata dai valori di riparazione.

7. Non rispondiamo di difetti che sono irrilevanti per gli interessi del committente o che poggiano su circostanze imputabili al committente o a forza maggiore.

Decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da interventi o riparazioni errati e/o eseguiti dal committente o da terzi senza nostro preliminare consenso.

8. Il committente ha a sua discrezione, il diritto di reibizione dal contratto o di riduzione del corrispettivo qualora lasciamo trascorrere la proroga ragionevole concessa all'uso dallo stesso senza procedere a riparazioni o sostituzioni relative ad un difetto a noi imputabile ai sensi delle presenti condizioni di fornitura. Tale diritto spetta al committente anche nel caso di nostra impossibilità oggettiva o soggettiva di esecuzione della riparazione e della sostituzione, ma decade se il difetto non compromette in modo rilevante la qualità della merce fornita, ad esempio se le caratteristiche o i dati qualitativi non vengano completamente raggiunti. In quest'ultimo caso il committente può solo pretendere un'adeguata riduzione del corrispettivo.

9. Rispondiamo per danni derivanti dalla mancanza di una caratteristica espressamente garantita, qualora lo scopo di tale garanzia fosse proprio prevenire il verificarsi di detti danni.

10. Ai sensi dell'Art XI si esclude qualsiasi altro diritto di garanzia da parte del committente.

XI. Limitazioni generali di responsabilità

1. Il committente ha la facoltà di far valere contro di noi solo i diritti espressamente riconosciuti nelle presenti condizioni di fornitura. Si esclude qualsiasi altro diritto e in particolare il diritto ad indennizzo di qualsiasi natura - incluso il diritto originato da azioni illecite, da colpa al momento della stipulazione del contratto e da inadempimento positivo di rivendicazioni - contro di noi o contro i nostri collaboratori. Ciò attiene particolarmente ai danni che non riguardano direttamente la ns. fornitura.

2. Tale limitazione di responsabilità non entra in vigore in caso di dolo o colpa grave. In caso di dolo o colpa grave da parte di personale non dirigente risponderemo soltanto se il personale viola un obbligo contrattuale decisivo.

3. Inoltre la limitazione della responsabilità non entra in vigore nei casi in cui viene assunta una responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità di prodotti per errori dell'oggetto della fornitura, per danni alle persone o agli oggetti di uso privato.

4. Nel caso in cui ci assumiamo la responsabilità ai sensi dei punti 1 - 3 il risarcimento di danni patrimoniali netti quali ad es. perdite di produzione, riduzione di produzione o mancato guadagno viene limitato dai principi generali di buona fede ad es. in casi di improportionalità tra prezzo di fornitura e ammontare del danno.

XII Trasmissione di vibrazioni

Le macchine vibranti possono trasmettere vibrazioni via aria e via suolo, successivamente smorzate od amplificate dalle condizioni ambientali. Questi effetti non sono coperti dalla nostra garanzia, pertanto Vibroprocess non può essere considerata responsabile dal cliente o da terzi per eventuali difficoltà causate da questo tipo di vibrazioni.

XIII. Diritti derivanti da contratti assicurativi

Se, in merito all'oggetto della fornitura e in qualità di co-assicurati, rivendichiamo dei diritti direttamente all'assicuratore del committente, fin da ora il committente ce ne deve dare il consenso.

XIV. Software

Qualora la nostra fornitura comprenda il software vale, in aggiunta quanto segue:

1. Al committente riconosciamo il diritto non esclusivo, revocabile e non trasferibile

di utilizzare il software solo nell'impianto specificato nella conferma d'ordine.

2. Se noi mettiamo in servizio il software, comunicheremo al committente per iscritto che il sistema è pronto per il funzionamento. Salvo diverso accordo, il software si intenderà collaudato due settimane dopo la nostra comunicazione a meno che il committente non accerti difetti di rilievo. Se invece è il committente stesso ad effettuare la messa in servizio del software, noi provvederemo al collaudo nel nostro stabilimento, trasmettendo al committente il certificato di collaudo.

3. Qualora non fosse possibile, per motivi a noi non imputabili, mettere in servizio alcune funzioni, provvederemo successivamente fatturando a consuntivo i costi sostenuti.

4. Se è stato concordato un importo forfettario e/o se è stata stabilita una data di consegna, vale quanto segue:

Nel caso in cui il committente ritenesse utile apportare modifiche e/o altro dopo l'emissione dell'ordine e ciò dovesse comportare per noi costi più elevati e/o impossibilità a rispettare il termine di consegna, sarà nostra facoltà chiedere adeguato compenso e/o proroga della data di consegna, se ne facciamo richiesta scritta entro 3 mesi dalla data in cui si sono rese necessarie le modifiche e/o dal ricevimento della richiesta del committente.

Qualora all'atto della notifica delle modifiche comunicassimo anche il costo e il nuovo termine di consegna, essi si intenderanno accettati se il committente non li avrà contestati in tempo ragionevole. Quanto sopra sarà fatto presente al committente, indicando una scadenza adeguata. Altrettanto dicasi se qualsiasi motivo, da attribuirsi al committente, dovesse causarci maggiori oneri o ritardi nella consegna.

5. Per la regolamentazione dei nostri obblighi derivanti da garanzia vale, ad eccezione di quanto previsto all'Art. X 1-6, il seguente comma:

Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo e ha una durata di 12 mesi.

Se, rispettando le modalità di impiego previste dal contratto, dovessero verificarsi difetti a noi imputabili, sarà nostra cura provvedere ad eliminarli. Qualora fosse necessario, provvederemo anche a modificare la documentazione relativa al programma, purché essa faccia parte dei ns. limiti della fornitura. Il committente ci dovrà concedere il tempo adeguato per eliminare gli eventuali difetti nel nostro stabilimento. L'eliminazione dei difetti al di fuori del nostro stabilimento potrà essere pretesa dal committente solamente se ritenuta necessaria dal punto di vista tecnico e conveniente sotto il profilo economico sul luogo d'impiego; gli oneri che ne derivano sono comunque a carico del committente, che è tenuto a documentare i presunti difetti attenendosi alla versione non modificata del software. La nostra responsabilità per la perdita dei dati si limita alla loro ricostruzione, mentre il committente deve provvedere a salvaguardarli nel modo più adatto. Per quel che riguarda la garanzia in generale vale, del resto, quanto previsto all'Art. X 7-10.

Ci riserviamo il diritto di addebitare i costi:

- quando sia stato effettuato un intervento su segnalazione di un difetto non documentabile dal committente

- quando l'eliminazione del difetto risulti più difficoltosa a causa di modifiche del software effettuate dal committente

- quando siano da eliminare difetti a noi non imputabili.

6. Ci riserviamo il diritto d'autore per il software e la relativa documentazione fornita come pure per le modifiche da noi apportate. È fatto divieto al committente di fare uso del software per quanto non previsto dal contratto, la sua riproduzione o cessione a terzi. Per poter apportare una modifica al nostro software, il committente è tenuto a richiederne autorizzazione scritta. Se la nostra garanzia è ancora valida, essa decadrà al momento dell'effettuazione della modifica.

Scaduto il diritto d'uso concesso per il nostro software al committente, egli può tenere una copia del software e di una completa documentazione per controllo e per i propri archivi; deve però provvedere a distruggere tutte le altre versioni e documentazioni nonché le relative copie.

Tutte le informazioni aziendali, che possano essere ritenute segrete, devono essere trattate da entrambi i contraenti con riservatezza. Da esse sono escluse idee, concezioni, esperienze e tecniche non protette che siano in relazione all'adempimento del contratto e che si riferiscano esclusivamente all'elaborazione dei dati.

XV. Diritti di privativa di terzi

1. Se a causa della fornitura vengono lese privative di terzi, provvederemo a nostra scelta e a nostre spese a concedere al committente un diritto di co-uso, nei limiti sostenibili economicamente, fatti salvi gli altri diritti ai sensi dell'Art. XI, oppure a cambiare quella parte di fornitura che ne è responsabile.

2. Ai sensi dell'Art. X comma 8 il committente è autorizzato a recedere dal contratto nel caso in cui noi non concedessimo il diritto di co-uso oppure se la sostituzione di una parte non rappresentasse la soluzione del problema.

3. Se l'oggetto della fornitura è stato fabbricato su progetto o indicazione del committente, allora il committente deve concedere il diritto di co-uso nel caso di privative di terzi.

XVI. Varie

1. Ci riserviamo il diritto di visitare, previo preavviso, nella fabbrica del committente gli impianti da noi forniti, di prendere conoscenza dei dati di funzionamento e di mostrare gli impianti ai nostri potenziali clienti, a meno che ciò non contrasti con l'interesse del committente al segreto o con altri interessi importanti dello stesso, che devono essere debitamente dimostrati.

2. Qualora l'applicazione di singole clausole delle presenti condizioni generali urti contro norme imperative, ciò non influisce sulla validità delle altre clausole.

3. Tutte le imposte, i diritti e gli oneri inerenti a forniture al di fuori della Repubblica Italiana, sono a carico del committente. Se ci dovessero venir addebitati direttamente dalle autorità del paese del committente imposte, diritti o ulteriori oneri relativi all'esecuzione della presente fornitura, essi ci verranno rimborsati dal committente.

4. I dati messi a nostra disposizione sono soggetti all'elaborazione e vengono memorizzati. Dati relativi a persone saranno protetti contro abuso ai sensi della legge italiana per la tutela del segreto dei dati.

5. Il committente procura a proprie spese le necessarie licenze e/o i documenti di esportazione e di importazione che sono richiesti per l'uso proprio dei prodotti.

6. I nostri diritti cadono in prescrizione dopo 6 anni, eccetto nei casi in cui sia previsto per legge un periodo più lungo.

7. Luogo di esecuzione ed adempimento degli obblighi del committente nei nostri confronti è Arcore

XVII. Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è regolato esclusivamente dalla legge vigente nella Repubblica Italiana.

2. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Monza.